

ATTO COSTITUTIVO

C.F. 93525300724

In data 04/11/2021 a Bari, Via Strada Acquedotto n. 5/A (Quartiere Ceglie del Campo)

si sono riuniti i seguenti Sig.ri:

BARBONE MARILENA, nata a Bari il 04.11.1960 residente in Bari - CAP 70125

alla Via Della Resistenza n. 188 – cittadina italiana - codice fiscale BRBMLN60S44A662I

CIRESE ANTONELLA, nata a Pescara il 23.05.1964 residente in Bari – CAP 70125

alla Via Alcide de Gasperi n. 300 – cittadina italiana - codice fiscale CRSNNL64E63G482R

COLUCCI CATALDA, nata a Fasano (BR) il 04.08.1948 residente in Bari -CAP 70124

alla Via Giulio Petroni n. 109 – cittadina italiana - codice fiscale CLCCLD48M44D508Y

CORNACCHIA NICOLA, nato a Altamura il 01.02.1960 residente in Altamura – CAP 70022

alla Via Carmine n. 20 – cittadino italiano - codice fiscale CRNNCL60B01A225C

LAGATTOLLA SALLUSTIO, nato a Bari il 28.12.1952 residente in Valenzano (BA) - CAP 70010

alla Via Tommaso Fiore n. 7 – cittadino italiano - codice fiscale LGTSL52T28A662K

MASELLI NICOLA, nato a Bari il 17.08.1970 residente in Turi (BA) - CAP 70010

alla Via Camponobile n. 10 – cittadino italiano - codice fiscale MSLNCL70M17A662S

MASSARO ROBERTO, nato a Bari il 03.12.1956 residente in Bari – CAP 70125

alla Via Alcide de Gasperi n. 300 – cittadino italiano - codice fiscale MSSRRT56T03A662C

MORO ANDREA, nato a Conversano il 27.09.1941 residente in Bari - CAP 70129

alla Via Strada dell'Acquedotto n. 5/A – cittadino italiano - codice fiscale MRONDR41P27C975C

RUTIGLIANO SABINO, nato a Mola di Bari il 08.06.1946 residente in Mola di Bari – CAP

70042, alla Via Cesare Battisti n. 72 – cittadino italiano - codice fiscale RTGSBN46H08F280N

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1

È costituita fra i suddetti comparenti ai sensi del D.Lgs. 117/2017, quale Ente del Terzo settore, l'associazione di volontariato avente la seguente denominazione "TESSERE DI SOLIDARIETÀ-OdV".

Art. 2

L'associazione ha sede in:

Bari Via Strada Acquedotto n. 5/A (Quartiere Ceglie del Campo).

Art. 3

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitando in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale:

1. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice;
3. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate.

E in particolare persegue le seguenti finalità:

Cooperare allo sviluppo, studio e realizzazione di programmi internazionali in favore di popolazioni svantaggiate, con la missione umanitaria di fornire mezzi di sostentamento a bambini, giovani, persone bisognose, per migliorare le loro condizioni di vita attraverso progetti di formazione, salute e sostegno, con riguardo ai Paesi in Via di Sviluppo, in particolare al territorio della Nigeria.

Oltretutto, l'associazione si prefigge lo scopo di diffondere il messaggio di bisogno e aiuto delle popolazioni svantaggiate.

Art. 4

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 5

L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato statuto sociale che fa parte integrante del presente atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Art. 6

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre.

Art. 7

Per le norme sul funzionamento dell'associazione e per tutto quanto non previste nel presente atto costitutivo si rimanda all'allegato statuto.

Art. 8

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da nove membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Sig. Massaro Roberto	Presidente;
Sig. Rutigliano Sabino	Vice-Presidente;
Sig.a Barbone Marilena	Segretario;
Sig. Lagattolla Sallustio	Tesoriere;
Sig.a Cirese Antonella	Responsabile Relazioni e Sviluppo;
Sig.a Colucci Catalda	Consigliere;
Sig. Cornacchia Nicola	Consigliere;
Sig. Maselli Nicola	Consigliere;
Sig. Moro Andrea	Consigliere.

Art. 9

Ai sensi dell'art. 82, comma 3, ultimo capoverso, e comma 5, del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., il presente atto costitutivo e l'annesso statuto sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig.a Barbone Marilena

Sig.a Cirese Antonella

Sig.a Colucci Catalda

Sig. Cornacchia Nicola

Sig. Lagattolla Sallustio

Sig. Maselli Nicola

Sig. Massaro Roberto

Sig. Moro Andrea

Sig. Rutigliano Sabino

Marilena Barbone
.....
Antonella Cirese
.....
Colucci Catalda
.....
Nicola Cornacchia
.....
Sallustio Lagattolla
.....
Nicola Maselli
.....
Roberto Massaro
.....
Andrea Moro
.....
Sabino Rutigliano
.....

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Provinciale di Bari
Registrato **10 NOV 2018**
di n. **4221** serie **3**
ESENTE
L'Incaricato (*)
Ugo COLAIANNI
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE

STATUTO

C.F. 93525300724

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

È costituita, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. e nel rispetto del numero minimo dei soci previsto dallo stesso Decreto (Codice del Terzo Settore, nel seguito il "Codice"), quale Ente del Terzo Settore, l'associazione denominata "TESSERE DI SOLIDARIETÀ-ODV" (nel seguito per brevità: "ODV"), in conformità al dettato dell'art. 32 del Codice.

La ODV ha sede legale nel Comune di BARI (Città Metropolitana di Bari) alla via Strada Acquedotto n. 5/A (Quartiere Ceglie del Campo).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata della ODV è a tempo indeterminato.

Art. 2

La ODV si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, è apolitica e apartitica.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 3

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitando in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale:

1. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice;
3. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate.

E in particolare persegue le seguenti finalità:

Cooperare allo sviluppo, studio e realizzazione di programmi internazionali in favore di popolazioni svantaggiate, con la missione umanitaria di fornire mezzi di sostentamento a bambini, giovani, persone bisognose, per migliorare le loro condizioni di vita attraverso progetti di formazione, salute e sostegno, con riguardo ai Paesi in Via di Sviluppo, in particolare al territorio della Nigeria.

Oltretutto, l'associazione si prefigge lo scopo di diffondere il messaggio di bisogno e aiuto delle popolazioni svantaggiate.

Art. 4

L'ODV, per il perseguimento dei propri obiettivi, svolge una serie di attività, che comprendono:

- 1) Attuazione di iniziative di sostegno in Italia per il finanziamento dei progetti e l'appoggio ai volontari.
- 2) Organizzazione di eventi, spettacoli, cineforum, incontri culturali e ricreativi.
- 3) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
- 4) Attività di assistenza e centri di ascolto per persone con problematiche sociali.
- 5) Gestione di mercatini con distribuzione di articoli di oggettistica, libri e altri prodotti, in coerenza con le finalità della ODV.

Inoltre, l'ODV potrà svolgere:

- 6) Formazione di volontari da impegnare per la realizzazione di specifici programmi di intervento internazionali a sostegno di persone svantaggiate.
- 7) Attività di promozione della inclusione sociale e di sostegno all'occupazione attraverso percorsi agro-formativi e l'apprendistato duale che unisca formazione e lavoro, con particolare riguardo allo sviluppo dell'agricoltura in aree marginali e periferiche e alle fasce della popolazione che vivono in condizioni di marginalità sociale.

Nell'ambito delle iniziative suddette e in coerenza con i propri obiettivi, l'ODV svolge attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'ODV realizza l'attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con il Codice.

Art. 5

Per lo svolgimento delle predette attività, l'ODV si avvale prevalentemente dell'attività di

volontariato dei propri associati o delle persone che ne condividono gli obiettivi e le finalità.

Inoltre, per il perseguimento dei propri scopi, l'ODV può aderire ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, in ambito nazionale e internazionale.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 6 del Codice, l'ODV può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestate, l'ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 del Codice.

SOCI

Art. 7

Possono diventare soci della ODV tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio decide sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 (sessanta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 10

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative della ODV, di partecipare

alle assemblee e di svolgere le attività comunemente concordate.

Hanno diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza alla ODV.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere alla ODV non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Tutti i soci iscritti nel libro dei soci sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività associativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Art. 11

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa, anche di una sola annualità;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte (invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, PEC, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione);
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d), il socio escluso ha 60 (sessanta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.

VOLONTARI

Art. 12

Sono volontari i soci che aderiscono alla ODV prestando, per libera scelta ed in modo personale,

attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dalla ODV soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla ODV. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Codice, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività associativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in apposito registro.

SOSTENITORI

Art. 13

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.

I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dalla ODV.

LAVORATORI

Art. 14

L'ODV può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 15

Sono organi della ODV:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 16

L'Assemblea dei Soci è organo sovrano ed è composta da tutti i soci aventi diritto e ciascun di essi ha diritto a un voto se iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Le attribuzioni dei Soci nell'Assemblea sono regolate dall'art. 10 che precede.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente, che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17

L'Assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, PEC, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto di dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo

dell'Assemblea.

Art. 18

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento della ODV;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della ODV;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto.

Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento della ODV e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto.

Art. 21

Nelle delibere che riguardano responsabilità personali, i componenti interessati del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'Atto Costitutivo.

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta nell'ambito della stessa carica.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate aventi diritto.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Presidente ha facoltà di decidere che il proprio voto abbia valore doppio nella specifica votazione. Inoltre, in caso di numero pari, il voto del Presidente è determinante.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della ODV; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- elegge il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dalla ODV;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento della ODV e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

IL PRESIDENTE

Art. 26

Il Presidente è il legale rappresentante della ODV ed ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

IL TESORIERE

Art. 27

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Tali documenti possono essere tenuti avvalendosi di sistemi informatizzati, ferma restando la predisposizione di una copia cartacea conforme con valenza ufficiale.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

IL SEGRETARIO

Art. 28

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 29

Qualora i ricavi della ODV superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 30

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017, l'ODV deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione

legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 31

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri della ODV e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32

Le entrate della ODV sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.117/17 e ss.mm.ii., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga alla ODV.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità della ODV.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà della ODV.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

LIBRI SOCIALI

Art. 35

L'ODV deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Art. 36

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività della ODV, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di Controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel

caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'ODV si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente della ODV.

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Art. 37

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila (centomila virgola zero zero) euro annui, l'ODV dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 del D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

SCIoglimento DELLA ODV E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 38

Lo scioglimento della ODV viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio della ODV non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'ODV pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

NORMA FINALE

Art. 39

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

BARBONE MARILENA, nata a Bari il 04.11.1960 residente in Bari - CAP 70125, alla Via Della Resistenza n. 188 - codice fiscale BRBMLN60S44A662I

Marilena Barbone

CIRESE ANTONELLA, nata a Pescara il 23.05.1964 residente in Bari - CAP 70125, alla Via Alcide de Gasperi n. 300 - codice fiscale CRSNNL64E63G482R

Antonella Cirese

COLUCCI CATALDA, nata a Fasano (BR) il 04.08.1948 residente in Bari - CAP 70124, alla Via Giulio Petroni n. 109 - codice fiscale CLCCLD48M44D508Y

Colucci Catalda

CORNACCHIA NICOLA, nato a Altamura il 01.02.1960 residente in Altamura - CAP 70022, alla Via Carmine n. 20 - codice fiscale CRNNCL60B01A225C

Nicola Cornacchia

LAGATTOLLA SALLUSTIO, nato a Bari il 28.12.1952 residente in Valenzano (BA) - CAP 70010, alla Via Tommaso Fiore n. 7 - codice fiscale LGTSLS52T28A662K

Sallustio Lagattolla

MASELLI NICOLA, nato a Bari il 17.08.1970 residente in Turi (BA) - CAP 70010, alla Via Camponobile n. 10 - codice fiscale MSLNCL70M17A662S

Nicola Maselli

MASSARO ROBERTO, nato a Bari il 03.12.1956 residente in Bari - CAP 70125, alla Via Alcide de Gasperi n. 300 - codice fiscale MSSRRT56T03A662C

Roberto Massaro

MORO ANDREA, nato a Conversano il 27.09.1941 residente in Bari - CAP 70129, alla Via Strada dell'Acquedotto n. 5/A - codice fiscale MRONDR41P27C975C

Andrea Moro

RUTIGLIANO SABINO, nato a Mola di Bari il 08.06.1946 residente in Mola di Bari - CAP 70042, alla Via Cesare Battisti n. 72 - codice fiscale RTGSBN46H08F280N.

Sabino Rutigliano

Bari, 04/11/2021